

Sentenza n. 377/2014 pubbl. il 06/03/2014

RG n. 6576/2013

Repert. n. 971/2014 del 06/03/2014

N. R.G. 6576/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6576/2013

M. V. DE

tra

PARTE ATTRICE

COMUNE DI

e

PARTE CONVENUTA

Oggi 6 marzo 2014 ad ore 9 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted]

Per parte convenuta l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da atto di citazione.
- parte convenuta come da comparsa di risposta

Entrambe le parti depositano nota spese.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi



Sentenza n. 377/2014 pubbl. il 06/03/2014

RG n. 6576/2013

Repert. n. 971/2014 del 06/03/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6576/2013 promossa da:

M. V. DE

elettivamente domiciliato in

presso il difensore avv.

PARTE ATTRICE

contro

COMUNE DI

elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La signora De Vietro ha convenuto in giudizio il Comune di chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per essere caduta lungo la SS 9 alla altezza della Casa Cantoniera e scendendo dall'Autobus di linea in località adduceva in specie di essere caduta a causa del fondo stradale sconnesso della banchina "a margine del manto stradale deputato al passaggio pedonale" (v. pag. 1 atto di citazione) che "presentava un notevole dislivello rispetto alla restante parte della carreggiata destinata al transito dei veicoli".

Il Comune Convenuto si è costituito eccependo la carenza di legittimazione passiva poiché la zona in questione della strada sarebbe di pertinenza, quanto a custodia e manutenzione, di ANAS.

Per altro verso risultava incontestato sia il fatto della caduta sia il luogo in cui essa era avvenuta sia la sussistenza del dislivello costituente certamente una insidia non particolarmente visibile ad un pedone discendente dall'autobus.

La presente causa quindi verte esclusivamente sulla sussistenza dell'obbligo di custodia del Comune di in relazione al predetto tratto stradale (*rectius* di marciapiede e banchina) dove è caduta la attrice, essendo per altro verso del tutto incontestata sia la dinamica che i presupposti della responsabilità dell'ente titolare del potere gestorio.



È pacifico che il sinistro si sia verificato in prossimità della fermata della linea 2 dell'autostrada lungo la via Garcia Lorca all'altezza del km 167+311 della s.s. 9 in corrispondenza della Casa Cantoniera: si tratta in particolare (come si evince dalla documentazione prodotta dal Comune) di luogo posto tra i due centri abitati di [REDACTED].

Questo Tribunale con sentenza in data 28-2-2013 ha effettivamente statuito (esclusivamente nei rapporti tra ANAS e la odierna attrice e dunque sarebbe priva di efficacia di giudicato nei confronti del Comune di [REDACTED] e peraltro non ancora divenuta definitiva) che il predetto tratto stradale costituente area di marciapiede di strada statale attraversante in quel punto un centro urbano costituisce zona di pertinenza alla custodia del Comune di [REDACTED] e non di ANAS ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1961.

Orbene effettivamente la legge in questione definisce per un verso i compiti di ANAS stabilendo che tale Azienda Autonoma abbia tra l'altro la funzione di "gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria" (cfr. art. 2 lett. a).

Per altro verso stabilendo in specie con riguardo ai "tratti di strade statali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti" che essi "... fanno parte della rete delle strade statali" sicché "nei suddetti tratti interni, regolarmente delimitati, l'A.N.A.S., oltre alla gestione e alla manutenzione del piano viabile potrà assumere, d'intesa, con i Comuni interessati, la gestione e la manutenzione dei marciapiedi e delle banchine rialzate" (v. art. 4 comma 1 e comma 2 della citata legge).

Dunque, posto che nel caso di specie parte attrice ha dedotto che la caduta sarebbe avvenuta appunto sulla banchina di una strada statale, l'attrice medesima era onerata di dimostrare che la caduta fosse avvenuta in un centro urbano (centro abitato inferiore a 20.000 abitanti) e inoltre che sussistesse un accordo tra Comune di [REDACTED] e ANAS volto ad attribuire al primo esattamente la manutenzione e la custodia della banchina e del marciapiede in quel tratto.

In primo luogo occorre considerare che la nozione di centro abitato ai fini della predetta legge non può di per sé desumersi dal Codice della Strada, in quanto la delimitazione ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4 del predetto Codice è stabilita esclusivamente al fine della disciplina della circolazione stradale.

Nondimeno, risulta prodotta in atti una deliberazione del Comune di [REDACTED] con la quale viene delimitato il centro abitato delle frazioni di [REDACTED] ed in particolare viene stabilito che il centro abitato di [REDACTED] si estenda (con riferimento alla Ss. 9 che lo attraversa - sostanzialmente seguente il tracciato della antica *Via Aemilia* romana) tra il km 168+199 e il km 169+485 della predetta strada statale.

Tale delimitazione risulta accettata da ANAS in nota in data 17 agosto 2000 (v. doc. 5 conv.).

Il centro abitato di Bagno invece risulta delimitato tra il KM 164+280 e il km 166+028 (v. doc. 6 conv.).

La presa d'atto e la accettazione della delibera di delimitazione da parte di ANAS è avvenuta certamente anche al fine di definire - rispetto al Comune di [REDACTED] - le rispettive competenze, non già ai sensi della disciplina della circolazione stradale, quanto piuttosto con riferimento all'esercizio delle attività di manutenzione e custodia nonché di gestione della strada: tanto è vero che nella predetta nota (doc. 5 conv.) espressamente l'ANAS ribadisce che nelle more di redazione del verbale di delimitazione ai tratti di strada non ancora delimitati "si applicano la disciplina, le procedure e le competenze previste per i tratti di strada esterni ai Centri Abitati".



In definitiva potrebbe trovare astrattamente applicazione la disciplina del citato art. 4 della legge n. 59/1961 solo se il tratto di strada in questione si trovasse nell'ambito della delimitazione dei due centri abitati. Ma come è evidente il KM 167+311 della strada statale in questione – dove avvenne la caduta – è escluso dalla delimitazione dei due centri urbani abitati, proprio in quanto si trova a metà strada tra i medesimi.

Non essendo ricompreso dunque nel verbale di delimitazione anche ai sensi della citata normativa deve ritenersi fosse non di competenza del Comune di [REDACTED] la manutenzione e la gestione delle banchine in quanto afferenti a zona esterna ai centri abitati di strada statale.

Con tutta evidenza il citato arresto di questo stesso Tribunale (che non fa alcun riferimento ai citati verbali di delimitazione sottoscritti anche da ANAS) non ha potuto considerare tali circostanze di fatto emergenti incontestabilmente invece dalla documentazione prodotta nella presente causa.

Deve pertanto dichiararsi la infondatezza della domanda per carenza di legittimazione passiva da parte del Comune di [REDACTED]

Tenuto conto che la causa è stata instaurata a seguito di valutazioni erronee indotte anche dalla citata sentenza di questo ufficio sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Respinge la domanda.
2. Dichiara integralmente compensate le spese tra le parti.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 6 marzo 2014

Il Giudice  
dott. Luca Ramponi

